



123/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Dott. Enrico TORRI

Presidente

Dott. Fabio Gaetano GALEFFI

Consigliere

Dott. Aurelio LAINO

Consigliere

Dott. Roberto RIZZI

Consigliere relatore

Dott.ssa Stefania PETRUCCI

Consigliere

pronuncia la seguente

SENTENZA

sull'appello, in materia di pensioni, iscritto al n. 62225 del registro di

segreteria

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per la Campania n.

225/2024, depositata il 18/4/2024

proposto da:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, c.f.

80078750587, con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, in persona

del rappresentante legale *pro-tempore*, rappresentato e difeso dagli

avvocati Lidia Carcavallo (c.f. CRCLDI68C66F839U; p.e.c.

avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (c.f.

	PTTNNL60E49D665K; p.e.c. avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov	
	.it), Giuseppina Giannico (c.f. GNNGPP70B67D883T; p.e.c.	
	avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Sergio Preden (c.f.	
	PRDSRG72L16H501O; p.e.c. avv.sergio.preden@postacert.inps.gov	
	.it), elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria, 29,	
	negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto	
	[APPELLANTE]	
	<u>contro:</u>	
	... <i>Omissis</i> ..., nata ad ... <i>Omissis</i> ... il ... <i>omissis</i> ..., c.f. ... <i>Omissis</i> ,	
	rappresentata e difesa dall'Avv. Luciano Costanzo, c.f.	
	CSTLCN78D11F839R, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo	
	pec luciano.costanzo78@avvocatismcv.it (pec: lucia-	
	no.costanzo78@avvocatismcv.it).	
	[APPELLATA]	
	VISTO l'atto di appello.	
	VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.	
	UDITI , nell'udienza del 16/4/2026, svolta con l'assistenza del segretario	
	dott.ssa. Simonetta Colonnello, il relatore, cons. Roberto Rizzi, l'Avv. Lidia	
	Carcavallo, in rappresentanza dell'INPS, e l'Avv. Luciano Costanzo, in	
	rappresentanza dell'appellata.	
	SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	
	Con la sentenza n. 225/2024, depositata il 18/4/2024, la Sezione	
	giurisdizionale regionale per la Campania, accoglieva il ricorso promosso da	
	... <i>Omissis</i> ..., titolare di trattamento di reversibilità a far data dal 1/4/1997,	
	avverso l'avviso di pagamento n. 66482993247-9 del 14/4/2023 con il quale	
	2	

	l'INPS aveva intimato il pagamento della somma di € 77.845,67,	
	asseritamente dovuta per la restituzione di somme indebitamente percepite	
	sulla pensione iscrizione numero 10157958z1, relativamente al periodo dal	
	1/11/2004 al 30/4/2023.	
	Il primo giudice, chiarito che in corso di causa era stato appurato che l'indebito	
	era stato generato dall'applicazione della Tab. F ex art. 1, comma 41, della l.	
	n. 335/1995 in conseguenza della <i>«decadenza dalla compartecipazione alla</i>	
	<i>pensione di reversibilità del figlio sig. Valoroso Lucio, a decorrere</i>	
	<i>dall'1/11/2004, data a partire dalla quale il sig. Valoroso ha perduto il diritto</i>	
	<i>alla pensione de qua per non avere più documentato un'iscrizione ad una</i>	
	<i>facoltà universitaria»</i> , statuiva che:	
	- <i>«merita integrale adesione il rilievo di parte attrice, secondo cui</i>	
	<i>l'impugnata nota difetta radicalmente di qualsivoglia motivazione»</i> ;	
	- erano state annualmente presentate le dichiarazioni dei redditi che	
	avrebbero consentito all'INPS di rimodulare l'erogazione del	
	trattamento di reversibilità;	
	- venendo in rilievo un'ipotesi di indebito oggettivo, la prescrizione,	
	decorrente ("ragionevolmente") dal 2004, avrebbe reso il recupero del	
	2023 tardivamente attivato.	
	A ciò conseguiva l'accoglimento del ricorso ed il riconoscimento del diritto	
	della ... <i>Omissis</i> ... all'irripetibilità dei ratei pensionistici indebitamente	
	percepiti sulla pensione di riversibilità ed alla restituzione delle somme già	
	trattenute, ma senza interessi e rivalutazione («non spettanti per costante	
	giurisprudenza, non essendo collegati ad un credito legittimamente maturato,	
	ma al diritto di ritenzione dell'indebito»).	
	3	

	Avverso tale decisione interponeva appello l'INPS.	
	Con il primo motivo di gravame denunciava la <i>«Violazione e falsa</i>	
	<i>applicazione dell'art. 1, comma 41, l. n. 335/1995, dell'art. 86, comma 4, e</i>	
	<i>dell'art. 197, comma 7, del d.P.R. n. 1092/1973, dell'art. 18, comma 3, l. n.</i>	
	<i>274 del 1991, dell'art. 13, comma 6, del d.l. n. 78/2010, che ha modificato</i>	
	<i>l'art. 35 c. 10bis del d.l. n. 207/2008».</i>	
	L'appellante, prioritariamente, chiariva che l'indebito era stato generato dalla	
	mancata applicazione dei limiti di cumulabilità di cui al comma 41 dell'art. 1	
	l. n. 335/1995, <i>«perché è stata considerata dall'ente la presenza nel nucleo</i>	
	<i>familiare del figlio maggiorenne della pensionata, che tuttavia, a decorrere</i>	
	<i>dal novembre 2004, aveva perduto il diritto. E tanto, non perché avesse</i>	
	<i>superato l'età massima per il riconoscimento (26 anni), ma perché non era</i>	
	<i>più studente, senza che di tale variazione la pensionata abbia comunicato</i>	
	<i>alcunché all'ente».</i>	
	In tale situazione, non rilevava, quindi, la consistenza dei redditi della	
	percipiente la pensione di reversibilità, bensì la mancata comunicazione della	
	circostanza che nel nucleo familiare, a partire dal 2004, non era più presente	
	un figlio maggiorenne studente.	
	Con il secondo motivo di gravame (<i>«Violazione dell'art. 2935 e 2033 codice</i>	
	<i>civile in relazione alla prescrizione del diritto di ripetizione esercitato</i>	
	<i>dall'ente previdenziale»</i>), l'INPS contestava l'intervenuta prescrizione	
	evidenziando che la corretta applicazione del principio di cui all'art. 2935 c.c.,	
	secondo cui <i>«la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto</i>	
	<i>può essere fatto valere»</i> , avrebbe dovuto portare alla conclusione che il	
	termine non fosse decorso. Infatti, in conseguenza della mancata	
	4	

	comunicazione da parte della pensionata, l’Ente non era in grado di poter	
	esercitare il diritto di ripetizione in data anteriore al momento della scoperta,	
	<i>aliunde</i> , dell’indebita erogazione.	
	Peraltro, rilevava che « <i>A tutto concedere</i> », avrebbe potuto ritenersi prescritto	
	il diritto di ripetizione limitatamente ai ratei anteriori il decennio rispetto alla	
	nota dell’ente oggetto di impugnazione (datata 14/4/2023).	
	In data 18/6/2025 si costituiva la parte appellata eccependo, preliminarmente	
	la « <i>Inammissibilità dell’appello per mancata impugnazione di un capo</i>	
	<i>autonomo della sentenza. Formazione del giudicato interno. Sopravvenuta</i>	
	<i>carenza di interesse</i> ».	
	Rilevava al riguardo che l’INPS non aveva articolato alcuna censura avverso	
	il capo della sentenza con il quale era stata stigmatizzata la carenza assoluta	
	di motivazione del provvedimento impugnato. Ciò aveva comportato il	
	passaggio in giudicato di detta statuizione e sterilizzato l’interesse	
	all’eventuale accoglimento dei dedotti motivi di gravame.	
	Nel merito, riteneva infondato l’appello.	
	In particolare, evidenziava di aver tempestivamente comunicato di aver	
	terminato il quinquennio universitario, documentando l’adempimento	
	mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e mediante produzione del	
	CUD 2005 del figlio Lucio Valoroso, dal quale risultava la sospensione	
	dell’erogazione della quota di compartecipazione dal 1/11/2004.	
	Inoltre, chiariva, fornendo elemento documentali di riscontro, che le	
	dichiarazioni dei redditi dell’appellata erano state regolarmente presentate	
	all’Agenzia delle Entrate.	
	Con riferimento alla prescrizione, la parte appellata, sosteneva che l’INPS	
	5	

	avrebbe dovuto avviare il recupero entro un anno dalla data in cui aveva	
	accesso ai redditi (cioè da ottobre dell'anno successivo alla dichiarazione).	
	Sicché la richiesta restitutoria risultava tardiva.	
	Infine, riproponeva la doglianza non espressamente esaminata dal primo	
	giudice perché ritenuta assorbita, secondo cui, con l'introduzione dell'art. 52,	
	comma 2, della legge n. 88/1986, era stato previsto che qualora fossero state	
	riscosse dal beneficiario rate di pensione risultanti non dovute, l'Ente	
	erogatore non poteva richiedere il recupero delle somme corrisposte, salvo che	
	l'indebita percezione fosse dovuta a dolo dell'interessato. Detto principio, poi,	
	era stato ribadito dall'art. 13 della l. 412/1991.	
	Poiché, nel caso di specie non era ravvisabile in capo alla titolare del	
	trattamento di pensione, un comportamento doloso, non avrebbe potuto farsi	
	luogo a recupero delle somme indebitamente erogate.	
	Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello, con il beneficio delle spese da	
	attribuirsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.	
	All'udienza del 16/4/2026, il difensore dell'INPS, parte appellante, ed il	
	difensore della pensionata, parte appellata, ribadivano le conclusioni	
	rassegnate in atti, svolgendone i motivi, come compendati nel verbale	
	d'udienza.	
	La causa veniva, quindi, posta in decisione.	
	MOTIVI DELLA DECISIONE	
	Pregiudizialmente, in rito, deve essere valutata l'ammissibilità dell'appello.	
	Tale scrutinio si impone considerando l'asimmetria tra le statuizioni che	
	hanno condotto il primo giudice ad accogliere il ricorso della pensionata	
	... <i>Omissis</i> ... e le doglianze articolate nell'atto di impugnazione.	
	6	

	Invero, tra le ragioni poste a base della reputata illegittima attivazione del	
	recupero del consistente indebito pensionistico vi è quella della radicale	
	carenza di motivazione del provvedimento con il quale l'ente previdenziale ha	
	intrapreso l'iniziativa.	
	Il primo giudice ha, in proposito evidenziato che <i>«merita integrale adesione</i>	
	<i>il rilievo di parte attrice, secondo cui l'impugnata nota difetta radicalmente</i>	
	<i>di qualsivoglia motivazione, in quanto in primo luogo, il periodo di</i>	
	<i>formazione dell'indebito sembra decorrere dal 1997 e non dall'1/11/2004</i>	
	<i>come esposto dall'Ufficio Avvocatura INPS soltanto a seguito</i>	
	<i>dell'instaurazione del presente giudizio (preceduto da apposita fase</i>	
	<i>cautelare), nonostante l'odierna parte ricorrente abbia avversato il</i>	
	<i>provvedimento in parola già con ricorso presentato in sede amministrativa,</i>	
	<i>in cui si doleva espressamente di tale integrale difetto motivazionale; in</i>	
	<i>secondo luogo, non vi è nella nota oggetto di controversia, alcun riferimento</i>	
	<i>normativo per l'applicazione dell'azionato recupero; infine, non viene in</i>	
	<i>alcun modo specificato che il recupero in questione trova la sua ragion</i>	
	<i>d'essere nella perdita del diritto di compartecipazione al trattamento</i>	
	<i>pensionistico di reversibilità, del figlio della ricorrente Valoroso Lucio che</i>	
	<i>non avrebbe più documentato iscrizione a facoltà universitaria. Soltanto</i>	
	<i>all'esito dell'ordinanza a verbale di rinvio del 12/3/2024, si è appreso (...)</i>	
	<i>che in realtà l'avversato recupero non ha nulla a che vedere con indebite</i>	
	<i>erogazioni di quote di compartecipazione alla pensione del figlio della</i>	
	<i>ricorrente, bensì "è dovuto all'applicazione dell'abbattimento della tabella F</i>	
	<i>a seguito della fuoriuscita del figlio compartecipe"».</i>	
	Pur nella consapevolezza che la Corte dei conti, nella materia pensionistica,	
	7	

	esercita una giurisdizione piena sul rapporto, con la conseguenza che,	
	ordinariamente, rimangono sullo sfondo e privi di attitudine pregiudicante i	
	vizi degli atti con i quali viene ad essere conformato il diritto afferente alla	
	pensione, non può essere ignorato che tale architettura deve operare	
	sinergicamente con le fisiologiche dinamiche impugnatorie.	
	Sicché laddove, come nel caso in esame, il convincimento del giudice di prime	
	cure sia maturato, fra l'altro, attribuendo significativo valore ad un grave vizio	
	dell'atto (assoluto difetto di motivazione), tale profilo, risolutivo di una	
	questione controversa e dotato di propria individualità ed autonomia, assurge	
	a statuizione autonoma, suscettibile di assumere forza di giudicato interno ove	
	non oggetto di gravame.	
	Non si è, cioè, al cospetto di una mera argomentazione accessoria, ancillare	
	rispetto ad altre ragioni della decisione.	
	Con la conseguenza che anche l'eventuale fondatezza delle altre ragioni di	
	impugnazione non potrebbe condurre ad un risultato diverso da quello che si	
	è consolidato per effetto della mancata impugnazione di quell'autonoma	
	statuizione: essendo la decisione impugnata fondata su più ragioni, distinte ed	
	autonome, ciascuna delle quali sia giuridicamente e logicamente idonea a	
	sorreggere la pronuncia, l'omessa censura di una di tali ragioni rende	
	inammissibile, per difetto d'interesse, l'impugnazione in quanto l'eventuale	
	fondatezza delle doglianze proposte non potrebbe mai condurre alla riforma	
	della sentenza, essendo divenuta definitiva la motivazione autonoma non	
	impugnata.	
	Restano conseguentemente assorbite le ulteriori questioni.	
	Poiché la controversia è stata definita decidendo soltanto una questione	
	8	

